



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA LOCALE DIVISIONE PROTEZIONE CIVILE, GESTIONE EMERGENZE E SICUREZZA

ATTO N. DEL 406

Torino, 04/07/2023

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:

Paolo CHIAVARINO

Chiara FOGLIETTA

Gabriella NARDELLI

Carlotta SALERNO

Giovanna PENTENERO

Jacopo ROSATELLI

Rosanna PURCHIA

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:

Domenico CARRETTA - Paolo MAZZOLENI - Francesco TRESSO

Con l'assistenza della Segretaria Generale Rosa IOVINELLA.

OGGETTO: D. LGS. 81/2008 E S.M.I. - CONFERMA DEGLI ATTI DI INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE DEL DATORE DI LAVORO, DEL COMMITTENTE E DEL RESPONSABILE DEI LAVORI A SUO TEMPO INTRAPRESI DALLA CITTA' IN CONSEGUENZA ALLE MODIFICHE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ENTE E DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE ATTUATIVE.

La Città, in attuazione del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, come successivamente modificato ed integrato, ha provveduto ad individuare le figure del Datore di Lavoro, del Committente dei Lavori e del Responsabile dei Lavori, adeguando gli atti a suo tempo adottati sin dall'entrata in vigore del D.Lgs. 626/94 e s.m.i. con deliberazione della Giunta Comunale del 3 settembre 2008 n. mecc. 2008 05434/111, divenuta esecutiva dal 19 settembre 2008, successivamente integrata e modificata con la deliberazione della Giunta Comunale del 23 aprile 2014 n. mecc. 2014 01433/111, divenuta esecutiva dal 30 aprile 2014, per tenere conto delle sopravvenute modifiche all'organizzazione dell'Ente.

In conformità ai disposti di cui all'art. 2 comma 1 lett. b del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. che recita:

”Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per Datore di Lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo”, è necessario procedere con l'adeguamento del provvedimento espresso a suo tempo assunto dalla Città per l'attribuzione dei poteri di gestione in materia di sicurezza sul lavoro ai dirigenti Datori di Lavoro dell'Ente, ai quali spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. L'indirizzo intrapreso dalla Città, che individua i Datori di Lavoro nei propri Dirigenti in posizione apicale delle Unità Organizzative appresso definite, trova coerenza nella convergenza esistente tra il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. (Testo Unico sul Pubblico Impiego), che assegnano agli organi dell'Amministrazione Pubblica preposti alla funzione di gestione i poteri (propri del Datore di Lavoro privato) e le responsabilità inerenti all'adozione di un sistema globale di misure dirette ad assicurare la tutela della salute del lavoratore, che, a prescindere dalla tipologia contrattuale, presta la propria attività nell'organizzazione degli enti pubblici.

In tale ambito va richiamata la netta distinzione delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, affidate agli organi elettivi, dalle funzioni di gestione amministrativa, affidate alla dirigenza. Al proposito, l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. (commi 1 e 2) stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, mentre i dirigenti adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, e sono investiti della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, essendo, tra l'altro, responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

L'attuale struttura dell'Ente risulta oggi articolata in Unità Organizzative a vari livelli funzionali, dotate ciascuno di un proprio grado di autonomia:

- a. Area: struttura con funzioni proprie oltre che di coordinamento di Dipartimenti, anche funzionalmente eterogenei, affidata ad un Direttore di Dipartimento;
- b. Dipartimento: struttura con funzioni proprie oltre che di coordinamento di Divisioni e Servizi, affidata ad un Direttore;
- c. Divisione: struttura con funzioni proprie oltre che di coordinamento di Servizi e unità operative, affidata ad un Dirigente;
- d. Servizio: struttura con funzioni proprie oltre che di coordinamento di uffici di particolare complessità organizzativa, affidato ad un Dirigente;
- e. Unità Operativa: unione coordinata di uffici, affidata ad una Posizione Organizzativa con delega.

In relazione alla nuova organizzazione, con determinazione della Direttrice Generale DD 2068 del 06/05/2022 sono stati confermati i criteri e i principi propri della delibera n. mecc. 2014 01433/111 relativi alla individuazione del Datore di Lavoro, pur dando atto della necessità di rimodularne i contenuti a seguito della completa definizione degli atti attuativi.

Per quanto sopra, in coerenza con le disposizioni della deliberazione del 23 aprile 2014 n. mecc. 2014 01433/111, i Datori di Lavoro ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. vengono individuati nelle figure dei Direttori di Dipartimento e dei Dirigenti di Divisione, con riferimento alle strutture (Servizi, Uffici)

da essi dipendenti, risultando oggi, a seguito della riorganizzazione, dette strutture omologhe, rispettivamente, alle “Divisioni” e alle “Aree” previste nella precedente organizzazione.

Per quanto attiene alle strutture del Segretario Generale, Direzione Generale, Avvocatura e Gabinetto del Sindaco, si da atto che dette figure risultano, nell’attuale organizzazione, Datori di Lavoro limitatamente agli uffici e servizi da essi direttamente dipendenti.

Ogni Datore di lavoro, come sopra definito, opera nell’ambito dei limiti della autonomia dei poteri decisionali e di spesa affidati, tenendo conto che l’organizzazione dell’Ente, perseguendo logiche di razionalizzazione ed efficacia, prevede la centralizzazione di alcuni Servizi che operano trasversalmente su tutte le Divisioni dell’attuale assetto organizzativo dell’Ente e ai quali i singoli Datori di Lavoro devono fare riferimento riguardo, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- agli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali sedi di luoghi di lavoro, incluse le scuole, per il progressivo adeguamento alle norme di sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che sono posti in capo ai Servizi Tecnici manutentivi, operanti nei limiti degli stanziamenti loro assegnati ed inseriti nei programmi pluriennali delle OO.PP. approvati dalla Città;
- agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti termici, elettrici, speciali ed antincendio (su rilevatori di fumo, centraline, estintori) degli edifici comunali sedi di luoghi di lavoro, incluse le scuole, per il progressivo adeguamento alle norme di sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che sono posti in capo alla soc. Iren Smart Solution S.p.A - Gruppo Iva IREN - P.IVA 02863660359, nei limiti degli stanziamenti annualmente previsti dell’affidamento in concessione, mediante finanza di progetto, dell’attività di riqualificazione impiantistica ed energetica finalizzata all’efficientamento degli immobili della Città di Torino, comprensiva della gestione e della manutenzione, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale del 15 dicembre 2020 n. mecc. 2020 02804/029 e successive modifiche;
- all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti, le attrezzature e gli arredi effettuati dai servizi Economici nell’ambito degli stanziamenti assegnati ed inseriti nel Piano biennale degli Acquisti, fatti salvi gli interventi posti in capo ai singoli Datori di Lavoro nell’ambito di risorse specificamente e direttamente assegnate;
- alla formazione, informazione ed addestramento dei dipendenti effettuata dai singoli Servizi di Prevenzione e Protezione di ciascun Datore di Lavoro, ad eccezione dei corsi abilitanti per Addetti e Responsabili ai Servizi di Prevenzione e Protezione, ai corsi per Coordinatori della sicurezza nei cantieri effettuati dall’Ufficio di Coordinamento Sistema Sicurezza dell’Ente, incardinato nella Divisione Protezione Civile, Gestione Emergenze e Sicurezza, che provvede, su richiesta, alla organizzazione di altri corsi specialistici sulla base di specifiche richieste e limitatamente alle disponibilità finanziarie assegnate, inserite nel programma pluriennale degli acquisti di Servizi e Forniture approvato dalla Città;
- alla esecuzione di analisi massive ed ambientali strumentali sui luoghi di lavoro comunali in relazione al monitoraggio di rischi specifici (amianto, radon, legionella, rumore, ecc.), effettuati dall’Ufficio di Coordinamento Sistema Sicurezza dell’Ente, incardinato nella Divisione Protezione Civile, Gestione Emergenze e Sicurezza, limitatamente alle disponibilità finanziarie assegnate e inserite nel programma pluriennale degli acquisti di Servizi e Forniture approvato dalla Città.

Tenuto poi conto della coesistenza, all’interno di uno stesso edificio, di personale comunale afferente a diverse Divisioni/Dipartimenti, ovvero in presenza di più Datori di Lavoro all’interno di un medesimo edificio, risulta necessaria, per ciascuno di questi fabbricati, la individuazione del Datore di Lavoro delle “Parti Comuni”, fermo restando le responsabilità e le incombenze in capo a ciascun Datore di Lavoro in merito agli spazi direttamente assegnati, che includono sia le superfici utili, sia quelle accessorie che costituiscono la continuità con le parti comuni vere e proprie del fabbricato in cui trova collocazione il personale del proprio Dipartimento o della propria Divisione. In tal senso si conferma il criterio generale a suo tempo definito per la individuazione del Datore di

Lavoro delle “Parti Comuni”, che viene individuato nel Direttore/Dirigente pro-tempore del Dipartimento/Divisione che ivi ha ubicato il proprio personale (dipendenti ed utenti) in numero maggiore, presente al momento della designazione.

Al fine di promuovere, fra i vari Datori di Lavoro presenti in ciascun edificio, la conoscenza degli aspetti relativi all’organizzazione della sicurezza degli ambienti condivisi, si ritiene necessario confermare il principio di rotazione delle assegnazioni dei Datori di Lavoro delle Parti Comuni dei fabbricati luoghi di lavoro comunali, necessaria per poter esercitare l’attività di cooperazione e di coordinamento delle misure di prevenzione e protezione dei rischi per dipendenti ed utenti.

A tal fine, preliminarmente alle nuove designazioni, dovrà essere eseguita presso ciascun edificio una specifica ricognizione sul numero dei dipendenti/utenti di ciascun Dipartimento/Divisione ivi presente, individuando, quale Datore di Lavoro delle Parti Comuni, il Datore di Lavoro del Dipartimento/Divisione avente il maggior numero di dipendenti e utenti presenti in quel momento. Tale ricognizione dovrà essere ripetuta trascorso almeno un triennio e, qualora il nuovo soggetto individuato coincida ancora con il Datore di Lavoro delle Parti Comuni uscente, e salvo diversi accordi fra le parti, la scelta ricadrà sul Datore di Lavoro del Dipartimento/Divisione avente un numero di dipendenti ed utenti immediatamente inferiore a quello del Datore di Lavoro delle parti Comuni uscente.

Infine, con riferimento al Palazzo Civico di piazza Palazzo di Città 1, si rende necessario estendere la competenza del Datore di Lavoro responsabile delle parti comuni anche alle sale auliche ed istituzionali - Sala “ROSSA” (piano secondo) con annessa sala buvette, “TRIBUNETTA” (piano secondo), Sala “CARPANINI” (piano terra), Sala “MUSY” (piano secondo), Sala “CAPIGRUPPO” (piano secondo), Sala “CONGREGAZIONI” (piano secondo), Sala “COLONNE” (piano secondo), Sala “OROLOGIO” (piano quarto), “SALA RIUNIONI” (piano quarto), Sala “MARMI” (piano secondo) - che, per loro natura, devono essere accessibili e fruibili da una pluralità di soggetti al di fuori del normale orario di funzionamento dei singoli uffici presenti nel Palazzo, con piena interconnessione e funzionalità degli spazi, dei servizi e dei presidi di sicurezza di cui sono dotate le parti comuni.

Riguardo alla individuazione delle figure del Committente dei Lavori e Responsabile dei Lavori, si richiamano le definizioni contenute nell’art. 89 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., rispettivamente, lett. b) e c), ovvero:

- Committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;
- Responsabile dei Lavori: soggetto che può essere incaricato dal Committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. il Responsabile dei Lavori è il Responsabile del Procedimento.

Con la sopracitata deliberazione della Giunta Comunale del 23 aprile 2014 n. mecc. 2014 01433/111 la Città aveva proceduto con la conferma di quanto a suo tempo stabilito con deliberazione della Giunta Comunale del 3 settembre 2008 (mecc. 0805434/111), esecutiva dal 19 settembre 2008, individuando:

- il Committente dei Lavori nel “*Dirigente pro tempore che riveste la qualifica di Direttore di quelle strutture nelle quali operano Servizi che eseguono Lavori Pubblici*”;
- il Responsabile dei Lavori nel “*Dirigente pro tempore del Servizio che esegue Lavori Pubblici e limitatamente ai Lavori di competenza del Servizio medesimo*”, ovvero “*...anche un funzionario diverso dal Dirigente di Servizio, purché in possesso dei requisiti previsti dall’art. 9 comma 4 del D.P.R. 207/2010*”.

Come indicato nella citata Determina della Direttrice Generale DD 2068 del 06/05/2022, le suddette definizioni risultano ancora coerenti con l’attuale assetto dell’Ente, pur rendendosi necessaria la

definizione di alcune specifiche di dettaglio, al fine di tenere conto delle diverse tipologie rinvenibili nelle strutture organizzative dei vari Dipartimenti in cui è suddiviso l'Ente.

In linea generale, nei Dipartimenti in cui sono presenti Divisioni tecniche, il Committente dei Lavori viene individuato nel *“Dirigente pro tempore della Divisione, quale previsto dall'ordinamento dell'Ente, attuale o nelle modificazioni che potranno avvenire in futuro”*, mentre il Responsabile dei Lavori viene di norma individuato nel *“Dirigente pro tempore del Servizio tecnico, quale previsto dall'ordinamento dell'Ente, attuale o nelle modificazioni che potranno avvenire in futuro”*, ferma restando la previsione normativa circa la coincidenza tra Responsabile dei Lavori e il Responsabile Unico del Procedimento” e fatte salve le ipotesi di delega previste dal vigente ordinamento.

Infine, riguardo alla figura del Responsabile Unico del Procedimento, il Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 31/03/2023 n. 36/2023) ne prevede l'individuazione per ogni singola procedura di affidamento sia di lavori sia di servizi attinenti all'ingegneria ed architettura e, in particolare per quanto attiene all'ambito dei LL.PP, tale figura deve essere un tecnico con i requisiti di cui alla Linea Guida n. 3/2017 dell'Anac.

Il ruolo del Responsabile Unico del Procedimento è pertanto obbligatorio ex lege, non può essere rifiutato e dev'essere formalizzato attraverso apposito atto di nomina.

In considerazione dell'attuale assetto organizzativo della Città di cui all'atto n. 206 del 31.03.2022, nonché di quanto previsto dall'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i ed art.17, comma 1 bis D.Lgs.165/2001 e s.m.i sorge nuovamente la necessità di aggiornare gli atti in essere di riferimento in materia, adeguandoli concretamente alla odierna organizzazione.

Per quanto sopra, ciascun Direttore di Dipartimento procederà, nell'ambito dell'autonomia e responsabilità gestionale specificatamente attribuite e in relazione alle proprie competenze, in particolare per quanto attiene al settore dei LL.PP, ad individuare la figura del Responsabile Unico del Procedimento nel Dirigente Tecnico pro tempore responsabile del Servizio/Divisione e/o nel funzionario tecnico in Posizione Organizzativa titolare di Unità Operativa o di apposita delega di funzioni di cui all'art. 17, comma 1 bis D.Lgs.165/2001 ed ai sensi del Regolamento di Organizzazione e Ordinamento della Dirigenza approvato con atto della G.C. n.174 del 24.03.2022 che svolge attività in materia di lavori pubblici, per quanto attiene agli interventi previsti nei programmi di cui all'art. 37 del D.Lgs. 36/2023 nonché con riferimento ai correlati servizi attinenti all'ingegneria ed architettura di competenza del medesimo.

Inoltre, in un'ottica di maggior efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, sulla scorta della struttura organizzativa come sopra delineata e dei carichi di lavoro in essere, ciascun Direttore/Dirigente potrà procedere altresì ad individuare la figura del Responsabile Unico del Procedimento, tenuto conto che dev'essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa e di competenze professionali adeguate, nel funzionario tecnico in Posizione Organizzativa che rivesta i requisiti previsti dalla legge e meglio enucleati nella sopracitata Linea Guida Anac 3/2017, ed ai sensi del Regolamento di Organizzazione e Ordinamento della Dirigenza approvato con atto della G.C. n.174 del 24.03.2022.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di individuare la figura di Datore di Lavoro ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nel *“Dirigente pro tempore che riveste la qualifica di Direttore di Dipartimento o di Dirigente di Divisione, quali previsti dall'ordinamento dell'Ente, attuale o nelle modificazioni che potranno avvenire in futuro”*.
2. di stabilire che ogni Datore di Lavoro, come sopra definito, opera nell'ambito dei limiti della autonomia dei poteri decisionali e di spesa allo stesso affidati, tenendo conto che l'organizzazione dell'Ente, perseguendo logiche di razionalizzazione ed efficacia, prevede la centralizzazione di alcuni Servizi che operano trasversalmente su tutte le Divisioni e i Dipartimenti ai quali i singoli Datori di Lavoro devono fare riferimento, come a titolo esemplificativo e non esaustivo indicato in premessa e qui integralmente richiamato, nei limiti delle risorse specificamente assegnate e previste nei programmi pluriennali delle Opere Pubbliche, dei servizi e delle forniture approvati dalla Città;
3. di dare atto che per quanto attiene alle strutture del Segretario Generale, Direzione Generale, Avvocatura e Gabinetto del Sindaco, dette figure risultano, nell'attuale organizzazione, Datori di Lavoro limitatamente agli uffici e servizi da essi direttamente dipendenti;
4. di demandare all'Assessore delegato sulla materia relativa al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., sentita la Direzione Generale o struttura da questa delegata, la formale individuazione del Datore di Lavoro delle Parti Comuni dei fabbricati ove operano più Datori di Lavoro, che viene individuato nel Direttore/Dirigente pro-tempore del Dipartimento/Divisione che ivi ha ubicato il proprio personale ed utenti in numero maggiore presenti al momento della designazione, confermando, per le ragioni indicate in premessa, il principio di rotazione triennale delle individuazioni con la indicazione che, qualora il nuovo soggetto individuato coincida ancora con il Datore di Lavoro delle Parti Comuni uscente, e salvo diversi accordi fra le parti, la scelta dovrà ricadere sul Datore di Lavoro del Dipartimento/Divisione avente un numero di dipendenti/utenti immediatamente inferiore a quello del Datore di Lavoro delle parti Comuni uscente;
5. di stabilire che le competenze del Datore di Lavoro delle Parti Comuni del Palazzo Civico di piazza Palazzo di Città 1 siano estese anche alle sale auliche ed istituzionali - Sala *“ROSSA”* (piano secondo) con annessa sala buvette, *“TRIBUNETTA”* (piano secondo), Sala *“CARPANINI”* (piano terra), Sala *“MUSY”* (piano secondo), Sala *“CAPIGRUPPO”* (piano secondo), Sala *“CONGREGAZIONI”* (piano secondo), Sala *“COLONNE”* (piano secondo), Sala *“OROLOGIO”* (piano quarto), *“SALA RIUNIONI”* (piano quarto), Sala *“MARMI”* (piano secondo) - che, per loro natura, devono essere accessibili e fruibili da una pluralità di soggetti al di fuori del normale orario di funzionamento dei singoli uffici presenti nel Palazzo, con piena interconnessione e funzionalità degli spazi, dei servizi e dei presidi di sicurezza di cui sono

dotate le parti comuni.

6. di confermare la individuazione delle figure del Committente e del Responsabile dei Lavori, come indicate nei rispettivi atti a suo tempo intrapresi dalla Città, richiamati dalla deliberazione della Giunta Comunale del 3 settembre 2008 (mecc. 0805434/111), esecutiva dal 19 settembre 2008, come integrata dalla deliberazione della G.C. del 23 aprile 2014 n. mecc. 2014 01433/111, con la introduzione della seguente specifica di dettaglio, al fine di tenere conto delle diverse tipologie rinvenibili nelle strutture organizzative dei vari Dipartimenti in cui è suddiviso l'Ente: nei Dipartimenti in cui sono presenti Divisioni tecniche, il Committente dei Lavori viene individuato nel *“Dirigente pro tempore della Divisione, quale previsto dall'ordinamento dell'Ente, attuale o nelle modificazioni che potranno avvenire in futuro”*, mentre il Responsabile dei Lavori viene individuato di norma nel *“Dirigente pro tempore del Servizio tecnico, quale previsto dall'ordinamento dell'Ente, attuale o nelle modificazioni che potranno avvenire in futuro”*, ferma restando la previsione normativa circa la coincidenza tra Responsabile dei Lavori e il Responsabile Unico del Procedimento” e fatte salve le ipotesi di delega previste dal vigente ordinamento;
7. che, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, ciascun Direttore pro tempore di Dipartimento, in relazione alle proprie competenze procederà, in particolare per quanto attiene al settore dei LL.PP, ad individuare con apposito atto formale la figura del Responsabile Unico del Procedimento nel Dirigente Tecnico pro tempore responsabile del Servizio/Divisione e/o nel funzionario tecnico in Posizione Organizzativa titolare di Unità Operativa o di apposita delega di funzioni di cui all'art.17, comma 1 bis D.Lgs.165/2001 ed ai sensi del Regolamento di Organizzazione e Ordinamento della Dirigenza approvato con atto della G.C. n. 174 del 24.03.2022 che svolge attività in materia di lavori pubblici, per quanto attiene agli interventi previsti nei programmi di cui all'art. 37 del D. Lgs. 31/03/2023 n. 36/2023, nonché con riferimento ai correlati servizi attinenti all'ingegneria ed architettura di competenza del medesimo;
8. che, per quanto citato in narrativa, ciascun Direttore/Dirigente potrà altresì procedere, in particolare per quanto attiene al settore dei LL.PP, ad individuare, con apposito atto formale, la figura del Responsabile Unico del Procedimento, che come detto deve anche essere il Responsabile dei Lavori, nel funzionario tecnico in Posizione Organizzativa che rivesta i requisiti previsti dalla legge e meglio enucleati nella sopracitata Linea Guida Anac 3/2017, tenuto conto che dev'essere di livello apicale tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa e di competenze professionali adeguate, ed ai sensi del Regolamento di Organizzazione e Ordinamento della Dirigenza approvato con atto della G.C. n.174 del 24.03.2022;
9. di revocare la deliberazione della Giunta Comunale del 23 aprile 2014 n. mecc. 2014 01433/111 e precedenti correlate, dando atto che restano efficaci i provvedimenti dei Datori di Lavoro assunti in ottemperanza alle indicazioni contenute nella citata deliberazione n. mecc. 2014 01433/111 quando in conformità con il presente provvedimento;
10. di rimettere alle disposizioni del Sindaco, dell'assessore delegato sulla materia relativa al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dei Direttori, nonché della Divisione Protezione Civile, Gestione Emergenze e Sicurezza la definizione degli elementi attuativi di dettaglio che si rendessero necessari;
11. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.

Proponenti:

L'ASSESSORA
Giovanna Pentenero

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Bruno Digrazia

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Patrizia Rossini

IL SINDACO
Firmato digitalmente
Stefano Lo Russo

LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente
Rosa Iovinella